

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1981

Istituzione dell'Università statale degli studi delle zone interne della Campania, con sede in Benevento

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle passate legislature, con analogha iniziativa, ho presentato da solo o con altri colleghi appositi disegni di legge per la istituzione in Benevento della terza università della Campania.

I recenti dibattiti, intervenuti in sede di esame del disegno di legge relativo alle provvidenze per il terremoto che ha colpito le regioni Campania e Basilicata, hanno ulteriormente evidenziato la necessità di decentrare e decongestionare l'Università degli studi di Napoli con la realizzazione della terza Università della Campania, da localizzare nelle aree interne della Regione.

In tal senso si sono espressi all'unanimità i rappresentanti delle varie forze politiche sia in Commissione speciale per il terremoto sia nel dibattito in Aula.

Considerando che presso la 7^a Commissione permanente del Senato è in corso di esame un primo gruppo di disegni di legge relativi alla costituzione di nuove Università, sembra opportuno presentare un apposito disegno di legge per la istituzione della terza Università in Campania.

Ciò sia per offrire alla 7^a Commissione un idoneo strumento per l'esame della questione, sia per corrispondere alla volontà espressa dall'Assemblea dei senatori, che, nella seduta del 6 maggio 1981, ha approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

nel sottolineare l'opportunità di corrispondere in modo adeguato alle esigenze di decentramento e di decongestionamento dell'Università degli studi di Napoli, nonché di programmazione delle strutture universitarie della Campania;

preso atto delle dichiarazioni rese dal Ministro della pubblica istruzione durante il dibattito svoltosi sull'argomento in sede di Commissione speciale per il terremoto,

impegna il Governo a porre in essere con urgenza gli adempimenti necessari per la realizzazione della terza Università della Campania, da localizzare nelle aree interne della Regione secondo le indicazioni del Consiglio regionale della Campania ».

In sostituzione del disegno di legge n. 102 del 6 agosto 1976, proposto da me e dal senatore Tanga nella passata legislatura, è sembrato opportuno presentare anche al Senato un testo uguale a quello della proposta di legge n. 1280 esistente presso la Camera dei deputati e di iniziativa dell'onorevole Zarro ed altri.

Ciò sia per la più analitica e documentata relazione che accompagna la proposta di legge sia per la prevista diversa articolazione della istituenda terza Università.

1. — Lo sviluppo economico del paese. Il problema meridionale. L'Università come infrastruttura di servizio.

Lo sviluppo economico e sociale del paese richiede, in generale, un'alta professionalità nei quadri dirigenti e in tutti gli operatori dei vari settori produttivi e questo, in modo particolare, nelle aree ad economia sottosviluppata, per evitare che le relative popolazioni si trovino impreparate ad affrontare la nuova, complessa problematica di una società a tecnologia avanzata.

Il problema, infatti, della crescita delle aree arretrate non può esaurirsi nel portare avanti semplicemente una politica di industrializzazione forzata. La crescita deve involgere una politica economica globale ed equilibrata che interessa tutti i settori produttivi nella considerazione, anche, delle interconnessioni esistenti tra essi ed i servizi e le infrastrutture generali e specifiche. Tra le infrastrutture ed i servizi hanno grande rilievo e svolgono un ruolo decisivo le istituzioni culturali.

L'attuale problema meridionale è tale anche per l'assenza di Università e centri di ricerca in quantità adeguata al livello di popolazione presente nel Sud d'Italia. Tali istituzioni devono essere considerate anche per il rilievo e l'influenza che hanno per l'assetto e l'utilizzo del territorio.

2. — Università ed assetto del territorio in Campania. Alternativa policentrica.

La viva esigenza del riassetto del territorio della Campania non può prescindere dall'incidere sui fatti sociali più determinanti

per l'attuale situazione caotica e disarmonica in cui versa la regione.

La troppo sproporzionata crescita del capoluogo, Napoli, rispetto allo spopolamento delle zone interne del Sannio, dell'Irpinia, del Cilento può essere addebitata alla concentrazione nell'area metropolitana delle industrie principali, ma anche delle sedi del terziario superiore (i centri di ricerca, gli ospedali regionali, per esempio) e delle strutture come quelle universitarie che fagocitano, quasi, una rilevantisima fetta di popolazione studentesca, di operatori culturali, di addetti ai vari livelli ed ai vari servizi provenienti da tutti i centri della regione, ma anche dai territori circoscrivibili.

La massa di persone che affollano con vari compiti la sede universitaria napoletana è tale che questa non riesce ad assolvere più il proprio ruolo promozionale dal punto di vista culturale e scientifico. E' impossibile fare attività di ricerca e di studio in aule sovraffollate e di cui, peraltro, sono note le inadeguatezze strutturali (se si eccettua la costruzione recente della 2^a Facoltà di medicina) ai compiti statutari, essendo, spesso, locali progettati per altri scopi.

L'intasamento e la conurbazione forzata dell'area metropolitana, fatto cronico della città di Napoli, raggiunge vertici allarmanti nei periodi di maggiore attività dell'Ateneo, potendosi calcolare in circa 100.000 le persone che, per motivi di lavoro e/o di studio ad esso collegati, raggiungono il capoluogo di Regione. In questo modo si acuisce la grave tendenza all'allontanamento dalle proprie terre d'origine, dalle proprie tradizioni culturali di migliaia e migliaia di giovani che si disaffezionano ai propri paesi, ma che non riescono a legarsi con la realtà napoletana.

In realtà, il riassetto territoriale della Campania, esempio macroscopico di una più generale situazione di disagio del Sud, passa attraverso l'alternativa policentrica allo sviluppo monocentrico ed accentrato finora perseguito. E' necessario rivitalizzare le zone interne, riportarne in luce l'antico significato sociale, economico e culturale, assicurarne un ruolo nel processo produttivo del paese.

Lo spostamento di quest'asse di gravità dal centro alla periferia si rende necessario anche per quanto riguarda le istituzioni culturali di ordine superiore: nelle zone interne è in atto un grave processo di dequalificazione professionale e culturale, di decadimento di illustri tradizioni di ricerca e di studio, che va a tutto danno dell'intera società campana. Esso deve essere bloccato, la sua direzione invertita.

3. — Insufficienza dell'Università statale di Salerno. Delibera della Giunta regionale della Campania del 29 ottobre 1974 avente ad oggetto: « Università nelle zone interne ».

L'istituzione dell'Università statale degli studi di Salerno non ha risolto che in misura del tutto irrilevante i problemi sopra esposti ed anzi essa stessa appare, per l'assetto che si intende dare alla regione Campania, del tutto insufficiente ed inadeguata.

Infatti, essa ha soddisfatto le esigenze, ancora una volta, delle popolazioni della fascia costiera tirrenica, non potendo, obiettivamente, a causa dell'attuale conformazione geografica e delle conseguenti relazioni sociali ed economiche, considerarsi al servizio delle zone interne.

La stessa Giunta della regione Campania, con propria delibera del 29 ottobre 1974, avente ad oggetto: « Università nelle zone interne », sostenne la necessità di una politica culturale decentrata.

Ecco, di seguito, il testo integrale del documento:

« La Giunta regionale della Campania,

considerato che le prospettive di sviluppo economico e sociale in Campania, soprattutto in riferimento alle nuove strutture produttive che dovranno realizzarsi nella regione, pongono con assoluta urgenza il problema della qualificazione e della formazione dei quadri dirigenti e dell'adeguamento tecnologico al fine di raggiungere quei livelli culturali e di efficienza in grado di fare della spinta verso la crescita economica e produttiva un reale movimento di sviluppo dell'intera regione;

ritenuto che tra i principali mezzi da porre in essere si deve appunto considera-

re l'importanza che assume la riqualificazione ed il potenziamento dell'Università in Campania da un lato e dall'altro il favorire l'adeguato sviluppo della ricerca scientifica sia pura che applicata;

ricordato che una politica coordinata e moderna di propulsione dell'istruzione superiore e della ricerca, oltre ad assumere una funzione determinante nei confronti dell'ulteriore sviluppo economico-produttivo della Campania, assume anche una funzione nei confronti della perdurante « fuga dei cervelli » verso le aree più sviluppate, e di stimolo nei confronti delle nuove iniziative produttive;

ribadito che per queste ragioni ed in sintonia con gli indirizzi politico-operativi per la programmazione economica e territoriale della regione di recente definiti, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale della Campania, risulta essenziale che nell'ambito dello schema di piano per lo sviluppo della regione siano determinate le modalità di una riqualificazione e del potenziamento delle strutture universitarie e di ricerca che seguano territorialmente le linee di forza individuate come elementi portanti del nuovo assetto economico e territoriale della regione;

osservato che un siffatto problema richiede un esame organico ed attento non solo della situazione di fatto ma anche e soprattutto in ordine alle prospettive che collegano la politica di sviluppo dell'Università con la strategia dello sviluppo globale della regione ma che pur tuttavia, e sempre rifacendosi agli orientamenti generali espressi in tema di assetto territoriale dal documento sulle « opzioni » approvato dal Consiglio, è possibile sin d'ora indicare gli essenziali irrinunciabili punti di attacco nella politica di sviluppo della Università in Campania;

visto che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, le Regioni devono fornire pareri circa la localizzazione di nuove sedi universitarie, sui corsi di laurea e sulla istituzione di nuove facoltà presso sedi già esistenti;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indica

fra i punti di attacco fondamentali per lo adeguamento delle strutture universitarie in Campania;

a) quello dell'adeguamento e del potenziamento delle strutture universitarie nella grande conurbazione costiera che, investendo le province di Napoli e Caserta, dovrà costituire la grande area metropolitana campana riqualificata a questa funzione proprio anche attraverso l'ampia dotazione di servizi rari e primi fra tutti quelli inerenti alla istruzione superiore ed alla ricerca scientifica;

b) quello della dotazione di un adeguato polo di ricerca scientifica di base, sempre connesso a strutture universitarie collegate ai programmi di sviluppo delle attività produttive, sulla grande direttrice di sviluppo che prevalentemente si propone di investire le aree interne della regione e quindi attestato nella provincia di Benevento;

c) quello, infine, del completamento della nuova Università salernitana come moderno polo di sviluppo culturale a servizio delle vaste aree salernitana e avellinese.

Così definite, in linea di larga massima, le imprescindibili peculiari esigenze verso le quali deve convergere una irrinunciabile politica dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica della regione, la Giunta regionale delibera di promuovere, a tempi brevi, tutte le iniziative in grado di assicurare la raccolta degli elementi conoscitivi preliminari indispensabili a concretizzare, nell'ambito della definizione del piano di sviluppo della regione, le azioni conseguenti necessarie per uniformare con tutte le altre politiche di settore le iniziative da assumere per il perseguimento di un moderno livello di sviluppo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica in Campania.

F.to Il Presidente CASCETTA ».

4. — Localizzazione dell'Università statale degli studi delle zone interne della Campania nell'*hinterland* di Benevento.

Intendimento della presente proposta di legge è, dunque, quello dell'istituzione di una nuova sede universitaria in Campania in una delle aree più depresse del Mezzogiorno, il Sannio, localizzandola nell'*hinterland* di Benevento.

Questa localizzazione, per la quale si sono pronunziati a favore esponenti del mondo culturale, sociale ed economico, è stata avanzata dall'Ente regione con la citata delibera 1974 e da essa ampiamente giustificata. Benevento, comunque, può vantare una tradizione storica e culturale tra le più illustri del nostro paese, avendo rappresentato prima la capitale di una delle popolazioni più progredite dell'Italia antica e poi la sede di un vasto ducato che comprendeva buona parte del centro sud.

Si deve inoltre considerare, per l'oggi, che l'*hinterland* di Benevento rappresenta l'alternativa ideale a Napoli per una moderna, funzionale ed attenta politica di riassetto del territorio campano, sia perchè è uno dei poli più importanti dell'alternativa policentrica, intesa come ridefinizione degli spazi attivi della regione, sia perchè, nel fatto specifico dell'istituzione culturale superiore, la città sannita si colloca nel cuore delle zone interne campane e al centro di una vasta area ad economia sottosviluppata e con preoccupanti segni di dequalificazione culturale e professionale che si estende dal basso Lazio, al Molise, alla Capitanata ed all'Irpinia.

Non è inopportuno, infine, sottolineare le facilità di accesso al capoluogo sannita, attraverso i collegamenti ferroviari e viari di già esistenti e in via di ulteriore potenziamento.

L'inserimento di questa struttura universitaria in una realtà locale come quella beneventana e circonvicina significa anche voler contribuire ad un rilancio dell'economia delle zone interne per i servizi che a quella struttura sono collegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

A decorrere dall'anno accademico 1980-1981 è istituita l'Università statale degli studi di Benevento, con sede legale in Benevento.

L'Università è residenziale ed è organizzata in facoltà, scuole ed istituti.

Art. 2.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi di Benevento comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) Scienze economiche e bancarie con il corso di laurea in scienze economiche e bancarie, e scienze economiche;

2) Scienze statistiche, demografiche ed attuariali con i corsi di laurea in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali;

3) Lingue e letterature straniere moderne con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

4) Scienze agrarie con il corso di laurea in scienze agrarie;

5) Scienze psicologiche con il corso di laurea in scienze psicologiche;

6) Sociologia con il corso di laurea in sociologia;

7) Scienze archeologiche con il corso di laurea in scienze archeologiche;

8) Scienze forestali con il corso di laurea in scienze forestali.

Art. 3.

(Scuole ed. istituti)

Presso le facoltà di cui all'articolo 2 sono annesse le seguenti scuole:

1) Scuola di perfezionamento in relazioni pubbliche;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Scuole di specializzazione sulla cooperazione agricola;

3) Scuola di perfezionamento in discipline bancarie;

4) Scuola di perfezionamento in economia dei trasporti e del turismo;

5) Scuola di perfezionamento in didattica delle lingue e letterature moderne;

6) Scuola di specializzazione in trattamento automatico dell'informazione;

7) Scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte;

8) Scuola di psicologia applicata;

9) Scuola di conduzione di aziende agrarie;

10) Scuola di ingegneria idraulica applicata all'agricoltura;

11) Scuola di viticoltura ed enologia;

12) Scuola di perfezionamento in lingue moderne per traduttori ed interpreti.

L'attività didattica e di ricerca delle facoltà di cui all'articolo 2 e delle scuole di cui al precedente comma si svolge presso i seguenti istituti:

a) Istituto di ricerca aziendale;

b) Istituto di economia;

c) Istituto di statistica;

d) Istituto di lingue e letterature moderne;

e) Istituto di agraria;

f) Istituto di psicologia;

g) Istituto di sociologia;

h) Istituto di archeologia.

Gli istituti sopra elencati sono interfaccoltà; gli insegnamenti si raggruppano secondo il criterio di affinità.

Gli istituti sono ubicati presso la facoltà che per statuto ha il maggior numero di insegnamenti ad essi afferenti.

Art. 4.

(Comitato tecnico-amministrativo)

Per l'Università istituita con la presente legge, il Ministro della pubblica istruzione nomina, con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il comitato:

a) presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università;

b) esercita le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università;

c) delibera entro 120 giorni dalla sua costituzione lo statuto universitario e lo trasmette al Ministero della pubblica istruzione per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* secondo le norme vigenti;

d) nomina, tra i suoi membri docenti, un presidente facente le funzioni di rettore.

Il comitato cesserà le sue funzioni all'atto della nomina del nuovo organo di governo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.

Art. 5.

(*Comitato ordinatore*)

Nella Università statale degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sono esercitati da appositi comitati ordinatori.

I comitati ordinatori sono composti da professori universitari di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle facoltà o di materie affini, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta del comitato tecnico-amministrativo.

Nella prima riunione i membri dei suddetti comitati, convocati dal più anziano di ruolo di essi, nominano un presidente facente funzione di preside di facoltà.

Art. 6.

(*Rettore*)

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore dell'Università statale degli studi di Benevento sarà nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

(Oneri finanziari)

Alle spese occorrenti per la costruzione della sede dell'Università e del centro residenziale si farà fronte con i finanziamenti previsti per l'edilizia universitaria.

Alle spese occorrenti per la costruzione degli impianti e delle attrezzature scientifiche e didattiche, nonché per l'arredamento, si farà fronte con finanziamento straordinario di 15 miliardi da porsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno, che provvederà a redigere un progetto speciale.

All'onere di lire 2 miliardi, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e, quanto all'esercizio 1981, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, voce: « istituzione di nuove Università statali », per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Art. 9.

(Opera universitaria)

Presso l'Università degli studi di Benevento è costituita l'Opera universitaria.

All'Opera è riconosciuta personalità giuridica in conformità dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

L'Opera universitaria di Benevento è provvisoriamente amministrata dal comitato tecnico-amministrativo.

Allo scioglimento del comitato tecnico-amministrativo, l'Opera universitaria di Benevento sarà amministrata secondo le vigenti disposizioni di legge.